



COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117

OGGETTO:

Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore otto e minuti zero nella Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NICOLETTA Mattia - Sindaco	Sì
2. CERISE Ennio - Vice Sindaco	Sì
3. CERISE Fabio - Assessore	No
4. PERAILLON Laura - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Stefania TRAVASA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia NICOLETTA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità.

Parere Favorevole: Il Responsabile Finanziario
F.toFabrizio DESAYMONET

Parere di legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Parere favorevole: Il Segretario dell'ente locale
F.toDott.ssa Stefania TRAVASA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 54 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali) con il quale si stabilisce che «*Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale*»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Visto l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ai sensi del quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 17 dicembre 2021 recante ad oggetto: «*Determinazione di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021*», esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011 «Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio» ed in particolare il punto 9.3 lettera j) che dispone che vengano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rammentato ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale come individuati dal Decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1983 (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

Dato atto che non essendo questo Comune né dissestato né in situazione strutturalmente deficitaria, non vi è l'obbligo di coprire la percentuale minima stabilita dalla Legge, attualmente pari al 36%;

Ritenuta pertanto la necessità di definire contestualmente, sia la misura percentuale di copertura costi - ricavi dei servizi pubblici a domanda individuale, sia le relative tariffe dando atto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione;

Ritenuto di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni;

Dato atto, che occorre procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

Ritenuto di poter analizzare singolarmente le seguenti tariffe:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.)

Vista la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato);

Considerato che:

- le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura vengono determinate ai sensi della normativa relativa al servizio idrico integrato che prevede all'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999 che la tariffa deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato e deve assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005;
- in base alla deliberazione della G.R. 4149/2005, nel calcolo della tariffa si devono considerare le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimerla in valori unitari (€/mc); le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa sono comunque ripartite tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

Rammentato che, in attuazione della suddetta l.r. 27/1999, in Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale e che l'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti sostanzialmente nei territori delle Comunità Montane;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 27 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di sottoambito, dell'adesione al sottoambito territoriale ottimale denominato Monte Emilius – piana di Aosta, dell'istituzione del sottoambito stesso, del relativo Statuto e Convenzione";

Dato atto che il sub-Ato Mont Emilius Piana di Aosta, nell'ambito del servizio idrico integrato, in data 7 novembre 2022 con prot. 1910 (ns Prot. 12203 del 7 novembre 2022) ha comunicato ai Comuni la quota parte della tariffa relativa al S.I.I da versare al Sub ATO medesimo per l'anno 2023, che ammonta a: € 0,54/mc per il servizio di depurazione, € 0,05/mc per il servizio di fognatura (quota parte da versare al SUB-ATO per gestire i collettori fognari) e € 0,01/mc per il servizio di acquedotto (è la quota parte da versare al SUB-ATO per il servizio di analisi di potabilità delle acque). La quota parte risulta invariata rispetto al 2022 e tutte le tariffe citate non sono comprensive delle componenti perequative UI vigenti;

Viste:

- la deliberazione n. 6/2013/R/COM emanata dall'Autorità per l'Energia e il Gas avente oggetto: "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi", con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stata istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in 0,05 centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione il cui introito deve essere versato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- la deliberazione n. 529/2013/R/COM con la quale la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas ha provveduto ad aggiornare la componente UI1 che dal 1° gennaio 2014 è pari a 0,4

centesimi di euro al metro cubo e che i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, a versare alla Cassa conguaglio gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

Richiamate le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR con la quale è stata istituita la componente tariffaria UI2 che rappresenta una componente perequativa da applicare per la promozione della qualità contrattuale del SII da destinare ad uno specifico fondo, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, utilizzato per la gestione del meccanismo di premi/penalità;

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2015 ha stabilito che la Regione Valle d'Aosta può determinare autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato, senza l'intervento dell'Autorità e che a seguito di richiesta di parere specifico da parte del BIM all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, è stato sancito che non vi è l'obbligo dell'applicazione della componente tariffaria UI2 e UI3;

Richiamata inoltre, la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 avente ad oggetto "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII";

Vista la successiva comunicazione del Consorzio B.I.M. Dora Baltea prot. 2761/XVIII.1.1 del 13.12.2019 avente ad oggetto "Servizio idrico integrato – Metodo di applicazione delle componenti UI2 e UI3 in Valle d'Aosta";

Vista la successiva nota dell'Assessorato regionale Ambiente, Risorse naturali e Corpo Forestale di pari oggetto in cui si precisa che le componenti UI2 e UI3 devono essere applicate secondo il metodo tariffario nazionale;

Vista legge regionale 5/2019 con la quale la Regione Valle d'Aosta è intervenuta istituendo due componenti tariffarie (la prima "aggiuntiva" per la promozione della qualità dei servizi, la seconda "perequativa" per l'erogazione del Bonus idrico) e definendo la costituzione di due fondi, per la promozione della qualità dei servizi e per l'erogazione del bonus. Nella stessa legge viene esplicitato che spetta alla Giunta regionale definire i modelli tariffari del ciclo relativo all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa;

Vista la deliberazione 580/2019/R/IDR con la quale viene istituita la componente tariffaria UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a partire dall'anno 2020;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla conferma delle tariffe dell'anno 2023 per l'anno 2023 applicando alle stesse, la componente tariffaria UI2 UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Considerato che il Comune è tenuto a riversare le componenti UI1 UI2 UI3 e UI4 rimosse solo ed esclusivamente per le voci riferite all'acquedotto ed alla fognatura poiché la voce relativa alla depurazione viene versata dal sub-ATO Monte Emilius – Piana di Aosta;

Preso atto delle previsioni di spesa e di entrata relative al Servizio Idrico Integrato che garantiscono la copertura integrale dei costi, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
Proventi del servizio idrico integrato (senza iva)	100.181,82	
Missione 9 Programma 4 Servizio Idrico integrato		71.734,45
Altre spese – ammortamenti e stipendi amministrativi		28.447,37
Totali	100.181,82	100.181,82

Ritenuto pertanto opportuno al fine di consentire la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l'anno corrente:

1. mantenere invariate le tariffe dei servizi acquedotto e fognatura, fatto salvo un adeguamento per le utenze non domestiche relative a orti e giardini;
2. adeguare quelle relative al servizio depurazione come indicato dal SubATO;
3. applicare alle stesse la componente tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

Dato atto che i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune per i quali sono previste delle tariffe sono i seguenti:

1) Refezione scolastica

Tenuto conto che nella previsione di spesa per l'anno 2023 il costo del servizio ammonta ad € 141.000,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad € 55.000,00 così da determinare un tasso di copertura pari a circa il 39,01%;

Ritenuto di stabilire le tariffe per il servizio di refezione scolastica come di seguito indicato:

- € 100,00 quota fissa d'iscrizione rateizzabile in due rate, settembre e gennaio;
- € 3,00 per ogni pasto;
- € 8,00 per ogni pasto (con l'esclusione del pagamento della quota fissa di iscrizione) per esigenze particolari e saltuarie, al fine di venire incontro alle famiglie che intendono usufruire del servizio della mensa solo alcuni giorni al mese;

2) Servizio di assistenza pre-post scolastica

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 25 giugno 2012 recante ad oggetto: "Servizi scolastici 2012/2013 – Determinazioni in merito", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito:

- di attivare, in via sperimentale per l'anno scolastico 2012/2013 e in sostituzione del servizio di trasporto scolastico, il servizio di assistenza presso le scuole, prima dell'inizio delle lezioni e al termine delle stesse per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia;
- di attivare il servizio di pedibus nella primavera del 2013;
- di fissare la quota per la fruizione del servizio di assistenza pre e post-scolastica in € 80,00;

Considerato che i genitori degli alunni iscritti al servizio di assistenza pre-post scuola (anno scolastico 2017/2018) hanno chiesto il prolungamento dell'orario di assistenza post scuola di mezz'ora portando quindi il termine dell'assistenza, dalle ore 17:30 alle ore 18:00, accettando il conseguente aumento della quota di iscrizione ad € 90,00 annuali con decorrenza dall'anno scolastico 2018/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 12/01/2018 recante ad oggetto: "Determinazione di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuali per l'anno 2018", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito di procedere all'aumento della tariffa per il servizio di assistenza pre e post scuola che da € 80,00 annuali per l'anno 2017 passa ad € 90,00 annuali con decorrenza dall'anno scolastico 2018/2019;

Tenuto conto che nella previsione di spesa per l'anno 2023 il costo del servizio pre e post scuola ammonta ad € 22.000,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad € 4.000,00 così da determinare un tasso di copertura pari a circa il 18,18%;

Ritenuto, pertanto, di mantenere invariata la tariffa per il servizio di assistenza pre e post scuola così come determinato per gli anni precedenti in € 90,00 annuali, rateizzabili in due rate, settembre e gennaio;

3) Pedibus

Dato atto che il servizio pedibus è attualmente svolto dall'Associazione di volontariato ABC, come da deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 21 ottobre 2016, pertanto non vi sono costi a carico dell'utenza;

PARCHEGGIO A PAGAMENTO

Atteso che con proprio provvedimento n. 78 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per l'istituzione di un'area di sosta a pagamento in Località Chez-Sapin nel territorio del Comune di Fénis" è stata istituita apposita area di sosta a pagamento avente disponibilità indicativa di n. 56 stalli destinati alla sosta delle autovetture e n.6 stalli per la sosta degli autobus;

Verificato che con successivo atto di Giunta comunale n. 34 del 7 maggio 2021 avente ad oggetto "Determinazione di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021. Ulteriori determinazioni." venivano determinate, a parziale modifica di quelle stabilite con il summenzionato provvedimento, le tariffe relative all'area di sosta a pagamento in Località Chez-Sapin;

Ritenuto necessario determinare specifiche tariffe per la sosta a pagamento nella zona di cui sopra;

Considerato che con l'atto sopra richiamato veniva stabilito quanto segue:

➤ La sosta nel parcheggio in Località Chez-Sapin a servizio dei visitatori del Castello è prevista a pagamento 7 giorni su 7 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 con le seguenti tariffe orarie:

- Tariffa oraria autovetture € 1,00
- Tariffa oraria camper € 1,50
- Tariffa oraria autobus € 3,00

CANONI UTILIZZO SPAZI COMUNALI

Preso atto che il Comune concede in uso, dietro corresponsione di canone o tariffa, i seguenti beni immobili:

Struttura
Sala consiglio Municipio
Salone Centro Giovani Misérègne
Palestra comunale
Salone Tsanté de Bouva
Cucina Tsanté de Bouva

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 maggio 2012, avente ad oggetto "Regolamento per l'utilizzo degli spazi comunali" modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29 ottobre 2015;

Ritenuto opportuno confermare le tariffe per l'utilizzo degli spazi comunali nel modo seguente:

Struttura	Tariffa oraria	Cauzione
Sala consiglio Municipio	€ 10,00 + Iva	€ 100,00
Salone Centro Giovani Misérègne	€ 10,00 + Iva	€ 100,00
Palestra comunale	€ 25,00 + Iva	€ 100,00
Salone Tsanté de Bouva	€ 25,00 + Iva	€ 200,00
Cucina Tsanté de Bouva	€ 40,00 + Iva	€ 300,00

Considerato necessario applicare una tariffa giornaliera in caso di utilizzo del Salone Tzanté de Bouva per l'intera giornata, con un massimo di 8 ore, con importo pari a € 80,00 per i residenti e di € 180,00 per i non residenti;

Ritenuto, altresì, indispensabile applicare una tariffa ridotta, differenziata per residenti e non residenti, in caso di utilizzo per un periodo cumulativo che può ricadere anche a ridosso di due anni solari, come meglio dettagliato:

FASCIA 1 - da 1 a 3 MESI - RESIDENTI

Struttura	Tariffa oraria	Cauzione
Sala consiglio Municipio	€ 8,00 + Iva	€ 100,00
Salone Centro Giovani Misérègne	€ 8,00 + Iva	€ 100,00
Palestra comunale	€ 20,00 + Iva	€ 100,00
Salone Tsanté de Bouva	€ 20,00 + Iva	€ 200,00
Cucina Tsanté de Bouva	€ 32,00 + Iva	€ 300,00

FASCIA 1 - da 1 a 3 MESI - NON RESIDENTI

Struttura	Tariffa oraria	Cauzione
Sala consiglio Municipio	€ 9,00 + Iva	€ 100,00
Salone Centro Giovani Misérègne	€ 9,00 + Iva	€ 100,00
Palestra comunale	€ 22,50 + Iva	€ 100,00
Salone Tsanté de Bouva	€ 22,50 + Iva	€ 200,00
Cucina Tsanté de Bouva	€ 36,00 + Iva	€ 300,00

FASCIA 2 - da 3 a 6 MESI - RESIDENTI

Struttura	Tariffa oraria	Cauzione
Sala consiglio Municipio	€ 7,00 + Iva	€ 100,00
Salone Centro Giovani Misérègne	€ 7,00 + Iva	€ 100,00
Palestra comunale	€ 17,50 + Iva	€ 100,00
Salone Tsanté de Bouva	€ 17,50 + Iva	€ 200,00
Cucina Tsanté de Bouva	€ 28,00 + Iva	€ 300,00

FASCIA 2 - da 3 a 6 MESI - NON RESIDENTI

Struttura	Tariffa oraria	Cauzione
Sala consiglio Municipio	€ 8,50 + Iva	€ 100,00
Salone Centro Giovani Misérègne	€ 8,50 + Iva	€ 100,00
Palestra comunale	€ 21,00 + Iva	€ 100,00
Salone Tsanté de Bouva	€ 21,00 + Iva	€ 200,00
Cucina Tsanté de Bouva	€ 34,00 + Iva	€ 300,00

FASCIA 3 - oltre i 6 MESI - RESIDENTI

Struttura	Tariffa oraria	Cauzione
Sala consiglio Municipio	€ 5,00 + Iva	€ 100,00
Salone Centro Giovani Misérègne	€ 5,00 + Iva	€ 100,00
Palestra comunale	€ 12,50 + Iva	€ 100,00
Salone Tsanté de Bouva	€ 12,50 + Iva	€ 200,00
Cucina Tsanté de Bouva	€ 20,00 + Iva	€ 300,00

FASCIA 3 - oltre i 6 MESI - NON RESIDENTI

Struttura	Tariffa oraria	Cauzione
Sala consiglio Municipio	€ 7,50 + Iva	€ 100,00
Salone Centro Giovani Misérègne	€ 7,50 + Iva	€ 100,00
Palestra comunale	€ 18,50 + Iva	€ 100,00
Salone Tsanté de Bouva	€ 18,50 + Iva	€ 200,00
Cucina Tsanté de Bouva	€ 30,00 + Iva	€ 300,00

CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI

Struttura	Tariffa
Sala consiglio Municipio	€ 100,00
Salone Tzanté de Bouva	€ 250,00

Ritenuto opportuno esentare i cittadini residenti nel Comune di Fénis dal pagamento della tariffa per l'utilizzo della sala Consiglio comunale e del salone Tzanté de Bouva in occasione di matrimoni civili.

Ulteriori esenzioni e riduzioni sono contenute nel relativo regolamento comunale approvato con provvedimento di Giunta comunale summenzionato

SERVIZI CIMITERIALI

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe definite per l'anno 2022, anche per l'anno 2023:

Descrizione	Tariffa
Inumazione	€ 150,00
Inumazione di ceneri in tomba occupata	€ 50,00
Esumazione	€ 150,00
Tumulazione di feretro (di testata –apertura frontale)	€ 80,00
Tumulazione di feretro (orizzontale – apertura laterale)	€ 150,00
Tumulazione di ceneri/resti mortali in celletta ossario comunale	€ 50,00
Tumulazione feretro ceneri/resti mortali in tomba di famiglia	€ 50,00
Tumulazione di ceneri in loculo o celletta cineraria occupati	€ 50,00

Tumulazione provvisoria di salma	€ 150,00
- Per ogni mese successivo al primo fino al max di anni uno	€ 15,00/mese
Estumulazione (di testata –apertura frontale)	€ 110,00
Estumulazione (orizzontale – apertura laterale)	€ 210,00
Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità giudiziaria	Gratuita
Assistenza per chiusure loculi effettuate da personale non comunale	Gratuita

Descrizione	Tariffa
Loculi colombari (30 anni)	€ 1.400,00
Loculo ossario (40 anni)	€ 300,00
Celletta cineraria (40 anni)	€ 300,00
Area per tomba di famiglia (99 anni)	€ 2.000,00/mq

DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E IN MATERIA URBANISTICA E EDILIZIA

Visto l'articolo 10, comma 10, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68;

Vista la legge finanziaria dello Stato 30 dicembre 2004, n. 311, con la quale, tra l'altro, è stato modificato il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, all'articolo 10 "Disposizioni fiscali e tariffarie" che stabiliva l'istituzione dei diritti di segreteria sull'autorizzazione edilizia, nonché sulla denuncia di inizio attività ora SCIA da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46;

Ritenuto opportuno mantenere invariati i diritti di segreteria per l'anno 2023 e adeguare i diritti di segreteria su atti in materia urbanistica ed edilizia;

DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

1) Permessi di costruire:	€ 30,00
2) Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)	€ 52,00
Comunicazione varianti in corso d'opera	€ 52,00
3) CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata	€ 52,00
4) Segnalazione certificata di agibilità	€ 52,00
5) Certificati di destinazione urbanistica:	
• Fino a 5 numeri	€ 10,00
• Per ogni numero in più	€ 1,00
• Fino ad un importo massimo di	€ 50,00
6) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia	€ 10,00
7) Accesso carraio su strada comunale	€ 25,00

DIRITTI DI SEGRETERIA E SERVIZI VARI

CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA

Premesso che:

- il d.l. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito in l. 125/2015, ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica (CIE) con funzioni d'identificazione del cittadino e anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea;
- il Comune di Fénis è stato abilitato all'emissione della nuova carta d'identità elettronica, destinata a sostituire il documento di riconoscimento cartaceo;

- *il Comune rilascerà la nuova CIE, abbandonando la modalità di emissione in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (AIRE);*
- *il Comune, tramite le apposite postazioni di lavoro informatiche, invierà tutti i dati del cittadino al Ministero dell'Interno che a sua volta li trasmetterà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE;*

Visti:

- l'art. 291 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) che al secondo e terzo comma stabilisce che all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i "diritti di segreteria", un diritto che comunemente viene chiamato "diritto fisso";
- il comma 12 ter dell'art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n. 68 che determina in L. 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte d'identità oltre ai diritti di segreteria di € 0,26 di cui alla tabella D allegata alla L. 604 del 8.06.1962 e ss.mm., cioè: $5,16 + 0,26 = 5,42$;

Atteso che l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25.05.2016 ha fissato il costo della nuova C.I.E. in € 16,79 (netto 13,76 + IVA 3,03) da porre a carico dei richiedenti a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della C.I.E., che aggiunto al diritto fisso e al diritto di segreteria comunale, comporta un totale complessivo di € 22,21, mentre per il duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento comporta un totale complessivo di € 27,63 (16,79 + 10,84);

Visti in particolare:

- *il punto 1.1 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita "Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza. L'importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.";*
- *il punto 1.3 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita "Sarà curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, a favore del Comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7 - vices quater del decreto legge n. 7/2005";*

Richiamato l'art. 2 c. 15 della L. 15/05/1997 n. 127 che recita "*I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale*";

Vista la nota del CELVA prot. n. 47/CPEL del 23/01/2018 pervenuta in data 24.01.2018, ns. prot. n. 954 avente ad oggetto: "Indicazioni relative all'emissione della carta di identità elettronica (CIE) da parte dei comuni valdostani", con la quale, al fine di definire modalità omogenee a livello regionale e, al contempo, di semplificare le operazioni di incasso da parte degli operatori comunali, ritiene opportuno proporre a tutti i Comuni valdostani di adottare un unico importo complessivo per l'emissione della CIE, prevedendo un arrotondamento per difetto della cifra dovuta tramite la riduzione dei diritti comunali, così individuato:

- € 22,00 di emissione della CIE;

Rilevato che le somme richieste agli utenti per il rilascio della nuova CIE comporterebbero la disponibilità di molti centesimi di euro spesso non in possesso dei cittadini per il pagamento né degli operatori per i resti;

Verificata quindi l'opportunità di arrotondare il costo totale per l'emissione della nuova carta d'identità elettronica;

Considerato ragionevole supporre che la riduzione delle somme incassate dal Comune di Fénis per diritti relativi all'emissione della nuova CIE non potrà alterare in modo significativo il raggiungimento degli equilibri di bilancio e che la stessa risulta più che compensata da una stima di maggiore entrata in quanto le nuove carte elettroniche, obbligatorie per tutti i cittadini, prevedono una restituzione da parte dello Stato di € 0,70 per ciascuna carta emessa, come da Circolare n. 11/2016 paragrafo 1.3;

Ritenuto quindi di effettuare un adeguamento del rimborso spese corrispettivo, oltre diritti, della nuova CIE come segue:

➤ **€ 22,00** diritti di emissione della CIE, così ripartito:

- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
- € 4,95 diritto fisso;
- € 0,26 diritti di segreteria;

Diritti emissione carte d'identità:

- Cartacea: Primo rilascio o rinnovo (diritto 0,26 + costo 5,16)€ **5,42**
- Cartacea: Duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento.....€ **10,58**
- Elettronica: Primo rilascio o rinnovo C.I.E.....€ **22,00**
 - € 16,79 rimborso spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
 - € 4,95 diritto fisso;
 - € 0,26 diritti di segreteria;

DIVORZIO BREVE

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;

Richiamato in particolare il Capo III "*Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio*" art. 12 rubricato "*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*", comma 6 che testualmente recita:

"Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642»".

Rilevato pertanto necessario determinare il diritto fisso da esigere da parte dei Comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune;

Preso atto che:

- il diritto fisso di cui sopra non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

- ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.L. 132/2014 "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" è stabilito quanto segue:

3. *L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.*

4. *All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, (terzo periodo), è applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.000 ad euro 10.000)**. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.*

Ritenuto opportuno mantenere invariata la sanzione prevista per l'anno 2023 pari ad € 5.000,00;

Visto l'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che disciplina le modalità di scioglimento dell'unione civile e stabilisce che alla stessa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 12 del D.L. 132/2014;

Ritenuto opportuno fissare il diritto fisso per la dichiarazione relativa all'accordo di scioglimento delle unioni civili, ricevuta dall'ufficiale di stato civile, in misura pari ad € 16,00;

CONTRATTI ACQUEDOTTO

Diritto fisso per nuovi contratti acquedotto e rilascio autorizzazione allacciamento rete fognaria.....**€ 7,00**

CASA DELL'ACQUA

Ritenuto di dover rivedere l'importo della tariffa per l'erogazione del servizio distribuzione denominato "Casa dell'acqua" ubicato presso lo chalet in Località Chez-Sapin, area Tzanté de Bouva, come segue:

- Tariffa al litro di acqua € 0,07/lt

Visti:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28 dicembre 2021 recante ad oggetto: "Esame e approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 e nota di aggiornamento al DUPS 2022/2024";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 7 gennaio 2022 di assegnazione delle quote di bilancio ai Responsabili dei servizi per l'anno 2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30 marzo 2022 recante ad oggetto: "Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione Pluriennale e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024";

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29 aprile 2022 recante ad oggetto: “*Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione Pluriennale e al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024. Applicazione avanzo di amministrazione*”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 luglio 2022 recante ad oggetto: “*Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione Pluriennale e al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024. Applicazione avanzo di amministrazione*”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 7 novembre 2022 recante ad oggetto: “*Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione Pluriennale e al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024*”;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario dell’ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta) e dell’articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa;

DELIBERA

1. **di determinare** per l’anno 2023 le tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali, nelle misure e negli importi dettagliatamente indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che si è cercato di mantenere invariate, ove possibile, le tariffe del 2022;
2. **di definire e approvare** le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato per l’anno 2023 sulla base delle tariffe da versare al Sub-Ato Mont Emilius e delle risultanze contabili dell’anno 2020 che tengono conto dei criteri metodologici di calcolo fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 4149/2005, così come definite nell’allegato della presente deliberazione, applicando alle stesse la componente tariffaria UI2, UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
3. **di dare atto** che con l’applicazione delle predette tariffe, il gettito complessivo del provento per il servizio idrico integrato previsto a bilancio garantisce la copertura al 100% del costo presunto del servizio, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
Proventi del servizio idrico integrato (senza iva)	100.181,82	
Missione 9 Programma 4 Servizio Idrico integrato		71.734,45
Altre spese – ammortamenti e stipendi amministrativi		28.447,37
Totali	100.181,82	100.181,82

4. **di dare atto e approvare**, per l’anno 2023, la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione, nella misura del:

Servizio	Entrate	Spesa	Copertura del costo
Mensa scolastica	€ 55.000,00	€ 141.000,00	39,01%
Proventi servizi scolastici	€ 4.000,00	€ 22.000,00	18,18%

5. **di dare atto** che copia della presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2023/2025;

6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento tra cui la pubblicazione sul sito e la comunicazione allo sportello unico, quest'ultima da effettuarsi da parte del responsabile dell'ufficio tecnico.

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Mattia NICOLETTA

Il Segretario dell'ente locale
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi a partire dal 20/12/2022 al 04/01/2023.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52ter della l.r. 54/98.

Fénis, 20/12/2022

Il Segretario dell'ente locale
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fénis,

Il Segretario dell'ente locale
Dott.ssa Stefania TRAVASA